



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO
COMMISSIONE TIROCINIO PROFESSIONALE

PREPARARSI ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

DISCUSSIONE DI CASI
E PROPOSTE DI SOLUZIONE
DI TEMI D'ESAME

a cura della Scuola di Formazione per il Praticantato
di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
e della Commissione Tirocinio Professionale dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Milano

RIVISTA DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI

Quaderni



GIUFFRÈ EDITORE - MILANO

ISBN 88-14-10908-7

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2004
Via BUSTO ARSIZIO, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. Guicciardini 66

INDICE

Premessa	pag. 1
----------------	-----------

PARTE PRIMA CASI E TEMI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO

I PRINCIPI CONTABILI E LA REDAZIONE DEL BILANCIO: PROBLEMI APERTI di Mario Difino	7
ESEMPIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CON DATI VINCOLATI di Silvia Re	49
IL LEASING FINANZIARIO E LA SUA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO di Roberto Moro Visconti	61
LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: IL CRITERIO DEL PATRIMONIO NETTO di Marco Cristoforoni	83
REDAZIONE DI UN BILANCIO CONSOLIDATO di Lorenzo Bersani	105
IL BILANCIO DI ESERCIZIO NELLE AZIENDE NON PROFIT: FINALITÀ E CONTENUTI di Marco Grumo	123

PARTE SECONDA CASI E TEMI SULLA NORMATIVA FISCALE E SUL DIRITTO TRIBUTARIO

LE IMPOSTE DIFFERITE: VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO di Riccardo Bauer	147
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE della Commissione tirocinio	163

INDICE

LACCERTAMENTO DEL REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE di Nicola Palmieri - Antonio Tangorra	181
--	-----

IL PROCESSO TRIBUTARIO NELL'ESPERIENZA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA di Umberto Monziani	189
--	-----

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: IDENTIFICAZIONE E PROBLEMATICHE CONTABILI E FI- SCALI di Enrico Rimini	223
---	-----

PARTE TERZA
CASI E TEMI SUL DIRITTO SOCIETARIO

IL CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI di Francesca Motola	271
---	-----

CONSULENZA PER SITUAZIONI DI PASSAGGIO GENERAZIONALE di Nicola Palmieri	285
--	-----

LA TRASFORMAZIONE DA S.N.C. IN S.R.L. di Silvia Re	295
---	-----

LA COPERTURA DELLE PERDITE di Silvia Re	303
--	-----

I PRINCIPI DELL'ILLECITO TRIBUTARIO AMMINISTRATIVO NELL'ESPERIENZA DEL DOT- TORE COMMERCIALISTA di Pier Nicola De Gregorio - Vittoria Alfieri	309
---	-----

PARTE QUARTA
CASI E TEMI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA di Francesco Guelfi	359
--	-----

LA CESSIONE DELL'AZIENDA E I SUOI EFFETTI di Domenico Pascuzzi	381
---	-----

VALUTAZIONE DEL CONCAMBIO IN UNA FUSIONE E RIFLESSI DELLA RIFORMA SO- CISTARIA di Roberto Moro Visconti	413
---	-----

L'OPERAZIONE DI SCISSIONE di Roberto Moro Visconti	443
---	-----

CASI E TEMI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI

IL CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA E LA PROCEDURA DI FALLIMENTO di Francesca Motola	511
PROVEDIMENTI A SEGUITO DI ASSEMBLEA EX ART. 2446 C.C. di Nicola Palmieri	525
LA RELAZIONE EX ART. 33 LEGGE FALL. AL GIUDICE DELEGATO di Patrizia Riva	535

PATRIZIA RIVA (*)

LA RELAZIONE EX ART. 33 LEGGE FALL. AL GIUDICE DELEGATO (**)

TEMA: Il candidato proceda alla relazione ex art. 33 legge fall. al Giudice Delegato.

SOLUZIONE: 1. La funzione della relazione ex art. 33 legge fall. — 2. Il contenuto della relazione. — 3. Un esempio di relazione: il caso di un'impresa nel settore del mobile.

1. **La funzione della relazione ex art. 33 legge fall.** — L'art. 33 legge fall. disciplina in realtà non un solo atto del curatore, bensì due atti che, pur presentando delle affinità, vanno tenuti distinti. Si tratta della relazione particolareggiata sul fallimento e sul fallito, alla quale ci si riferisce normalmente quando si parla di « relazione ex art. 33 » e che è oggetto principale del presente tema e della relazione periodica del curatore sulla sua amministrazione, prevista dall'ultimo comma, che condivide con la prima la funzione informativa, differenziandosene però quanto a contenuto e disciplina. La relazione del curatore prevista dall'art. 33 legge fall. costituisce un momento fondamentale di contatto tra questo organo ed il Giudice Delegato. È l'atto più importante del fascicolo fallimentare e coincide anche con uno degli aspetti più significativi e qualificanti dell'attività del curatore. In questa occasione, infatti, si evidenziano la sua competenza e la sua professionalità.

La relazione, che la dottrina è concorde nel considerare « atto processuale a funzione informativa », ha lo scopo di

(*) Dottore commercialista.

(**) Tema assegnato Università del Piemonte Orientale - Novara, 2ª prova, 2ª sessione 2002.

fornire al giudice delegato una idea generale della situazione rinvenuta dal curatore e nella quale saranno poi coinvolti tutti gli organi del fallimento. La legge indica alcuni contenuti minimi che il curatore deve ricomprendere nella elaborazione della relazione. Egli svolge, appena aperto il fallimento, una attività di raccolta di dati e informazioni sulla attività imprenditoriale del soggetto fallito e deve in questa sede relazionare sui risultati di questa attività ponendo particolare attenzione alle cause e circostanze del dissesto, al modo in cui il fallito ha condotto l'impresa, al tenore di vita di costui e della di lui famiglia nonché alle eventuali responsabilità in cui il medesimo, o altri soggetti legati alla gestione aziendale, siano incorsi. Ad evidenza ne segue che qualora il soggetto fallito sia una società, la relazione deve indicare fatti e informazioni utili per valutare eventuali responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e anche di eventuali estranei alla società che abbiano preso parte alla gestione. Nella relazione dovranno inoltre essere indicati gli atti del fallito già impugnati dai creditori e quelli che il curatore propone al giudice delegato di impugnare.

È evidente come il compito del curatore sia in questa fase estremamente delicato: spetta, nei fatti, a lui la gravosa responsabilità di fornire al Giudice Delegato la rappresentazione della realtà rinvenuta ed indagata e proprio in via principale, ancorché non esclusiva, sarà proprio sulla base delle informazioni da lui fornite in questa sede che il Giudice Delegato imposterà il processo fallimentare prendendo le decisioni che daranno impulso al medesimo.

La relazione, così stabilisce in apertura l'art. 33 legge fall., deve essere presentata al Giudice entro un mese dalla dichiarazione del fallimento. Il giudice può chiedere una relazione sommaria anche prima, e in molti casi lo fa convocando, addirittura con la medesima comunicazione con cui è notificato l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento,

il curatore proprio per ottenere la consegna di una primissima relazione sulla situazione ⁽¹⁾.

Il termine di un mese si rivela, in molti casi, eccessivamente ristretto per consentire al curatore di presentare una relazione esaustiva e particolareggiata come voluto dalla legge; ciò vale, non solo nei fallimenti di particolare complessità, ove le operazioni di inventario e di esame delle scritture contabili necessitano di periodi di tempo prolungati, ma anche nei casi ove, ad esempio, si sia dovuto ricorrere all'accompagnamento coattivo del fallito o dell'amministratore, senza che prima il curatore abbia potuto reperire notizie sufficienti su tali soggetti e sull'impresa. Conviene inoltre evidenziare che spesso il curatore riesce ad avere un quadro esauriente della situazione solo dopo la verifica dei crediti insinuati al passivo del fallimento in quanto solamente in quella sede egli è davvero in grado di comprendere le reali dimensioni del dissesto provocato dal fallito nonché la attendibilità delle scritture contabili con particolare riferimento alla completezza del passivo di bilancio.

Nella prassi perciò alcuni curatori procedono mediante la presentazione di più relazioni nei fatti parziali che si concludono con la formulazione di riserve di integrazione e che sono seguite, una volta rinvenute le necessarie informazioni dal successivo scioglimento delle medesime. Nei casi in cui, invece, il curatore si trovi innanzi ad oggettive difficoltà nell'ottenimento della documentazione o, addirittura, non riesca a rintracciare il fallito e di conseguenza a ricostruire la situazione del fallimento, egli procede chiedendo esplicitamente, per cause non dipendenti dalla sua attività, la proroga del termine da parte del Giudice Delegato. Conviene in questa sede evidenziare però che quest'ultima soluzione appare discutibile non trovando alcun aggancio nella legge fallimentare ed è da preferirsi, quindi, il meccanismo delle re-

(1) In questo modo operano per esempio i magistrati della sezione fallimentare del Tribunale di Monza.

lazioni successive. Non si deve dimenticare infatti che l'omissione della presentazione della relazione ex art. 33 rappresenta una grave violazione ad un obbligo normativamente imposto alla curatela per consentire al Giudice Delegato di espletare la sua istituzionale funzione di controllo e costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 37 legge fall. ovvero causa di mancata approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 116 legge fall. Quale grave inadempienza ai propri obblighi, può altresì essere fonte di responsabilità civile del curatore per danni arrecati alla procedura o ai singoli creditori.

È possibile individuare il contenuto minimo della relazione, da identificarsi nelle notizie che il legislatore stabilisce espressamente debbano essere ivi comprese e che il curatore può utilmente considerare quali argomenti fondamentali da trattare a partire dalle informazioni rinvenute in apposite parti della relazione. Si tratta dei seguenti elementi essenziali:

- 1) cause e circostanze del fallimento;
- 2) diligenza impiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa;
- 3) tenore di vita del fallito e della sua famiglia;
- 4) responsabilità del fallito o di altri e fatti rilevanti ai fini dell'istruttoria penale;
- 5) controversie pendenti ed azioni da esercitare.

La formulazione utilizzata dal legislatore in ordine all'esposizione delle notizie di cui sopra («il curatore deve») implica che il curatore sia comunque obbligato a rendere le proprie dichiarazioni su ciascuno dei punti indicati, anche se negative ed anche se ritenga di non avere alcun rilievo da fare o anche se non è in grado di dire ancora nulla in quanto non ha rinvenuto la documentazione necessaria. È chiaro che, nel caso in cui il fallimento interessi una società, i paragrafi *b*, *c* e *d* dovranno riguardare amministratori, sindaci, soci ma anche i terzi formalmente estranei che possono avere avuto parte nella gestione e nella realizzazione di illeciti (amministratori cosiddetti di fatto).

La relazione può certamente contenere ulteriori notizie e informazioni in funzione della particolarità del caso specifico: non vi è, infatti, alcuna formula standard per la trattazione degli argomenti indicati dalla legge vista la varietà e l'ampiezza degli stessi.

L'abilità principale del curatore, in questa fase oltre che essere di tipo espositivo, è collegata alla capacità del medesimo di ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Egli opera in una situazione di totale asimmetria informativa e quanto più la situazione nasconde situazioni di responsabilità soggettiva, quanto più sarà difficile per il curatore ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari prima di tutto per comprendere e quindi per provare le stesse. A parere di chi scrive, anche di queste difficoltà il curatore deve rendere conto al Giudice Delegato in modo tale da fornire un quadro il più possibile completo anche relativamente a questo importante aspetto.

Indagine, accertamento, ricostruzione ed interpretazione dei fatti, dunque, sono le metodologie che devono essere seguite dal curatore per la determinazione delle situazioni da esporre nella relazione. Le fonti dalle quali il curatore rileva i fatti iniziali che formeranno, almeno in prima istanza, la base di partenza per l'applicazione delle metodologie citate, devono essere:

- a) il fascicolo del fallimento;
- b) le misure effettuate presso la CCIAA, il PRA, il Catasto;
- c) il verbale di interrogatorio del fallito e, nel caso di società, degli amministratori, dei sindaci e dei soci redatto dal curatore stesso: il curatore avrà cura di fare sottoscrivere il medesimo da tutti i presenti e quindi dal fallito in ogni pagina;
- d) la relazione redatta e sottoscritta dal fallito o dagli amministratori, dai sindaci e dai soci della società su richiesta del curatore mediante la quale questi soggetti sono chiamati a fornire il loro punto di vista sulle ultime fasi della

vita dell'impresa, sulle origini del dissesto, sui contratti e sulle cause in corso, sulle attività e passività esistenti, sui pagamenti eseguiti a cause di insistenti richieste del creditore, sulla necessità di atti conservativi urgenti ecc.; si tratta di una relazione non prevista esplicitamente dalla normativa, ma che è prassi ricevere spontaneamente dal fallito o, in caso contrario, richiedere al fallito proprio per dare modo allo stesso di esporre fatti che considera rilevanti;

e) l'analisi dei libri contabili (libro giornale, libro inventari, libro cespiti, libro mastro e libri iva) e, nel caso di società, anche dei libri sociali (verbali assemblee, verbali del consiglio di amministrazione, verbali del collegio sindacale);

f) l'analisi dei bilanci e, in mancanza (in quanto non consegnati o perché inesistenti nel caso di contabilità semplificate), dei documenti contabili;

g) le dichiarazioni fiscali;

h) i verbali redatti durante i sopralluoghi presso la sede in occasione dell'inventario dei beni effettuato con il cancelliere o in sede di pre-inventario alla presenza del solo fallito e, se diverso da questo, del proprietario dell'immobile presso cui era situata la sede sociale; solitamente in quella sede i due soggetti saranno stati nominati custodi senza compenso dei beni;

i) le notizie ottenute direttamente dai terzi che, dalla documentazione di cui sopra, risulteranno aver avuto contatti con l'impresa fallita quali dipendenti, clienti, fornitori, professionisti, banche ecc.;

j) la corrispondenza che, per legge, è recapitata al curatore a partire dal momento in cui lo stesso: a) comunica agli uffici postali rispettivamente centrale e competente per la sede della società l'intercorsa dichiarazione di fallimento; b) richiede agli stessi uffici che sia modificato l'indirizzo cui recapitare la corrispondenza del fallito.

k) le domande di ammissione al passivo depositate nel fascicolo fallimentare presso la cancelleria fallimentare del Tribunale dai creditori avvisati tempestivamente mediante

raccomandata AR dal curatore e ritirate dallo stesso curatore per analisi.

È di assoluta importanza sottolineare che una copia della relazione di solito è fatta pervenire al Pubblico Ministero per informarlo di eventuali fatti aventi rilevanza penale. L'art. 331 c.p.p. stabilisce infatti, che i pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, senza ritardo, al Pubblico Ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Il successivo art. 332 ne determina il contenuto minimo. La relazione al Giudice Delegato, pur non potendo essere considerata rapporto penale in senso tecnico, dovendo contenere notizie di carattere economico ed anche morali (es. condotta del fallito) che sono estranee alla responsabilità penale, può però contenere, anche in base al dettato della norma dell'art. 33 legge fall., notizie che possono interessare anche ai fini dell'istruttoria penale. Normalmente è il giudice delegato che, in presenza di fatti penalmente rilevanti, ne dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica. La violazione dell'obbligo di trasmissione al Pubblico Ministero da parte del curatore può essere punita ai sensi dell'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio). L'omissione di atti d'ufficio è però figura delittuosa e, come tale, deve essere accompagnata dal dolo e cioè dalla provata intenzione di omettere consapevolmente circostanze di fatto idonee a provare la sussistenza del reato.

Proprio le considerazioni che precedono circa la particolare delicatezza di alcune informazioni che possono essere contenute nella relazione ex art. 33 legge fall., ha fatto sì che nella prassi il documento venga custodito presso le cancellerie fallimentari, ma separatamente rispetto agli altri atti della procedura. La relazione non è pertanto custodita nel fascicolo della procedura, ma in altro luogo dove è tenuta a disposizione per la consultazione da parte del Giudice Delegato. La sua consultazione da parte di soggetti terzi è

consentita soltanto su autorizzazione del Giudice Delegato che decide su eventuali istanze con propria discrezionale valutazione.

2. Il contenuto della relazione. — In questo paragrafo si cerca di fornire un quadro sistemico delle informazioni che dovrebbero essere contenute nella relazione ⁽²⁾. Al solo scopo di rendere più efficace l'esposizione si considerano i cinque punti in precedenza individuati quali contenuto minimo della relazione e si dettagliano operativamente le informazioni in linea di principio collegabili a ciascuno di essi. L'organizzazione dell'indice della relazione può rispecchiare o meno questa sequenza logica: non esiste infatti uno schema fisso per la redazione della relazione, ma è importante ricordare che la stessa non può prescindere dall'esame più o meno articolato, in funzione delle evidenze ottenute dal curatore durante le indagini svolte, almeno dei singoli contenuti indicati.

Contenuto della relazione

1. Cause e circostanze del fallimento.

Il curatore fornirà preliminarmente un quadro dell'impresa fallita indicandone il tipo, il settore merceologico di attività, le dimensioni ed il capitale investito, il numero di dipendenti ed il fatturato, indicando anche le principali variazioni intervenute nel corso del tempo e sino alla data del fallimento. Provvederà alla riclassificazione dei bilanci rinvenuti in modo da poterne mettere in evidenza le eventuali incongruenze ed anomalie, sia per quanto riguarda lo stato patrimoniale sia per quanto riguarda il conto economico: l'analisi dei bilanci, infatti, è importantissima in questa fase e fornisce senz'altro indicazioni particolarmente utili per individuare le cause del fallimento. La lettura dei

⁽²⁾ Lo schema proposto è redatto tenendo conto delle indicazioni contenute in *working paper* redatte dai componenti della Commissione di studio « Procedure Concorsuali » dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano e dell'Associazione Interprofessionale del Tribunale di Monza.

dati di bilancio, però, dovrà tenere in debita considerazione la possibilità che essi possano non essere veritieri ed essere stati approntati proprio in coerenza con una strategia di bilancio destinata a fuorviare il lettore sulla reale situazione dell'impresa. Il curatore si troverà a dover indagare: sulle cause economiche della crisi dell'impresa; sull'incapacità del fallito o, se società, dei suoi organi societari a recepire le variazioni richieste dal mercato all'impresa; sull'incapacità gestionale del fallito o degli organi societari; sugli errori strategici di politica commerciale e di produzione; sull'indebitamento; sulla scarsità del capitale di rischio nei confronti di quello di indebitamento verso terzi. Altre notizie importanti, che dovranno essere esposte nel capitolo, riguarderanno il manifestarsi dello stato di insolvenza dell'impresa con l'indicazione delle date dei singoli protesti, atti di citazione, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ecc. rintracciati nel fascicolo del fallimento, nella documentazione aziendale, dalle visure presso le cancellerie competenti e dalla corrispondenza con i terzi. Le cause e le circostanze del fallimento, di norma, hanno dei momenti di punta vicini alla data del fallimento, ma hanno le radici in tempi più lontani alla data stessa per cui l'analisi del curatore dovrà retrocedere di almeno cinque anni (termine di prescrizione dell'azione di responsabilità e dell'azione revocatoria ordinaria). L'indicazione se il fallimento sia stato richiesto dai creditori, in proprio, o su istanza del Pubblico Ministero, potrà essere la chiusura del capitolo.

2. Diligenza impiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa.

I risultati dell'indagine del curatore sulla gestione dell'impresa in funzione del relativo stato di insolvenza, formeranno la base per desumere la diligenza con la quale il fallito o gli organi societari hanno operato nell'esercizio dell'impresa. Indici della situazione potranno essere, per esempio: la messa in atto di operazioni con rischio sproporzionato alle probabilità di successo; la stipulazione di contratti di finanziamento a tassi fuori mercato con la conseguenza di peggiorare la situazione economica; il trasferimento di attività in altre entità aziendali con lo scopo di distrarle dalla possibile disponibilità dei creditori; il prelievo di denari della società a titolo di « acconti su utili » in realtà mai conseguiti. La sintesi di questo capitolo dovrà indicare se, nella fase prefallimentare, siano emersi aspetti censurabili e se sia stato il comportamento del fallito o degli organi societari a determinare il dissesto dell'impresa.

3. Tenore di vita del fallito e della sua famiglia.

Nel caso di fallimento di imprese individuali o di società di persone, l'attività di indagine del curatore dovrà evidenziare se il fallito abbia distratto ed utilizzato fondi dell'impresa per sostenere il proprio tenore di vita.

4. *Responsabilità del fallito o di altri e su fatti rilevanti ai fini dell'istruttoria penale.*

Il curatore dovrà menzionare fatti ed evidenziare situazioni penalmente rilevanti, come: la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 comma 1 n. 1 legge fall.); la bancarotta fraudolenta c.d. documentale (art. 216 comma 1 n. 2 legge fall.); la bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216 comma 3 legge fall.); le false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1 c.c.); l'illegale ripartizione di utili (art. 2621 n. 2 c.c.); la bancarotta semplice (art. 217 legge fall.). Con riferimento a quest'ultima, sono comunemente considerate operazioni di grave imprudenza la vendita di beni a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato al fine di procurarsi una immediata liquidità necessaria per tamponare provvisoriamente una situazione di grave dissesto, il ricorso a finanziamenti usurari, la concessione di garanzie eccessive rispetto all'ammontare del credito garantito al solo scopo di ottenere una dilazione di pagamento in una condizione di grave dissesto. La riclassificazione dei bilanci antecedenti la data del fallimento e la loro analisi da parte del curatore potrà evidenziare manipolazioni e/o alterazioni contabili tendenti ad occultare o ridurre perdite. Il curatore cercherà di poter stabilire: quando il capitale sociale è andato perduto o si è ridotto al di sotto dei limiti legali; se i contenuti imperativi dell'art. 2447 c.c. (reintegro o scioglimento della società) siano stati rispettati o meno; se successivamente si siano svolte operazioni che abbiano implicato nuove obbligazioni per la società; se esista un nesso di causalità tra il mancato rispetto della norma e le perdite successive. Le principali voci di bilancio che dovranno essere esaminate per gli scopi di cui sopra, sono: la capitalizzazione di costi (per determinare la loro congruità); la rivalutazione dei cespiti (per stabilirne l'ecedenza sull'effettivo valore); gli ammortamenti dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali (per rilevare l'eventuale inadeguatezza dei fondi); i fondi rischi (per rilevare l'insufficienza degli stessi o la loro omissione); gli interessi passivi su debiti scaduti (per rilevarne la mancata o ridotta rilevazione contabile); gli interessi passivi e le penalità su mancati pagamenti di contributi e/o di debiti verso l'Erario (per rilevare la mancata o ridotta rilevazione contabile comprensiva delle relative penalità).

5. *Controversie pendenti ed azioni da esercitare.*

Avvalendosi dei risultati delle indagini conoscitive nei confronti di terzi, dei colloqui avuti con il fallito o con gli amministratori, delle rilevazioni delle movimentazioni di cassa e di banca, il curatore dovrà poter indicare quali atti i singoli creditori hanno già impugnato e quali atti intende impugnare. L'analisi dovrà essere fatta tenendo presenti i contenuti dell'art. 67 legge fall. e dell'art. 2901 c.c. per la proposizione di eventuali azioni revocatorie, fallimentari e non, verso terzi.

3. Un esempio di relazione: il caso di un'impresa nel settore del mobile. — Come richiesto dal tema, procediamo alla stesura della relazione *ex art. 33* nell'ipotesi del fallimento di una società in nome collettivo operante nel settore del mobile e del conseguente fallimento dei suoi soci.

RELAZIONE EX ART. 33 LEGGE FALL.

Tribunale civile e penale di..... sezione fallimentare
fallimento splendidi mobili S.n.c. n./X
giudice delegato: Dr. — curatore: Dr. Abc
relazione del curatore al giudice delegato *ex art. 33 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942* (« legge fallimentare »)

PREMESSA

Ill.mo sig. Giudice Delegato,

io sottoscritta Dott.ssa Abc, Curatore del fallimento della società in epigrafe,

PRESENTO

alla S. V. Ill.ma, a norma dell'art. 33 r.d. del 16 marzo 1942 (« Legge Fallimentare ») la seguente

RELAZIONE

Con sentenza 19.7.X il Tribunale di..... ha dichiarato, su istanza del sig. V. Marco, ex dipendente della società — il fallimento della Splendidi mobili S.n.c. (d'ora in poi Splendidi mobili), del sig. Gastone Y (d'ora in poi Y) e della moglie di costui sig.ra Anna B (d'ora in poi B), nominando curatore la sottoscritta.

A seguito della mia accettazione di carica, ho immediatamente provveduto a rintracciare i falliti che risultavano non reperibili dagli atti del creditore istante e ad avvisare i medesimi dell'avvenuto fallimento con telegramma e con raccomandata AR spedita presso il luogo di lavoro di Y in data 20.7.X, convocandoli presso il mio studio per assunzione di informazioni sulla società e consegna della documentazione contabile.

Il 26 luglio è stato ascoltato dal curatore il creditore istante sig. Marco V., per assunzione di informazioni sulla società, mentre l'incontro con i falliti, accompagnati dal consulente della società sig. F è avvenuto in data 29.7.X. In quella occasione era consegnata alla curatela solo parte della documentazione contabile. Inoltre erano consegnati contanti per a euro 4.243. pari all'importo esistente in cassa al momento della dichiarazione di fallimento. Tale somma è stata versata dalla sottoscritta sul c/c n. 123 intestato al fallimento successivamente aperto presso la Banca

PREPARARSI ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

ALFA. Dal c/c della società sono state prelevati 550 euro, previa Vostra autorizzazione, quale restituzione delle spese di procedura anticipate dal curatore a partire dal 20.7.X, data di accettazione della carica.

In data 6.8.X, sulla base delle risultanze contabili della società, sono state redatte e spedite le lettere raccomandate ai creditori della società per avvisarli dell'intercorso fallimento e per invitarli ad insinuarsi al passivo.

Al fine di procedere tempestivamente all'inventariazione dei beni di proprietà dei falliti — in quanto secondo le affermazioni degli stessi non esisteva più alcun bene di proprietà sociale — ho presentato istanza al Tribunale di..... affinché provvedesse alla designazione del cancelliere incaricato di sovrintendere all'inventario ed ho richiesto la nomina di un perito tecnico che provvedesse alla relativa valorizzazione. Data la necessità di prendere coscienza della situazione ho provveduto in un primo momento senza l'assistenza del cancelliere designato, a recarmi tempestivamente presso la residenza dei coniugi Y redigendo un verbale di inventariazione provvisorio. Nonostante l'esiguità dei beni rinvenuti in sede di pre-inventario ho successivamente proceduto all'inventariazione ufficiale degli stessi alla presenza del cancelliere e del perito designati in data 1.9.X.

1. *Attività svolta & storia della società.*

Sulla base delle dichiarazioni dei sig.ri Y e di visura storica presso la CCIAA mi è stato possibile rintracciare le seguenti informazioni generali sulla società:

• *Attività svolta:*

L'azienda si occupava di forgiare gli interni metallici dei mobili. In particolare dalla visura storica presso la CCIAA risulta che si occupava di « carpenteria leggera e lavorazione del ferro in genere ». La sede sociale era in S1 sino al X-9, è poi stata trasferita in S2. Il capannone di S2 è stato lasciato nell'esercizio X-3 e i macchinari sono stati trasferiti a S3. In seguito si dettagliano le informazioni disponibili ad oggi con riferimento a questi ultimi fatti.

• *Storia della società:*

1) Dalla costituzione il 15 ottobre X-10 e fino al 17 giugno X-4 la Splendidi mobili S.n.c. era posseduta da

— sig. Gastone Y;

— e dal fratello di questi sig. Amedeo Y.

La denominazione della società era « Splendidi mobili S.n.c. dei Fratelli Y S.n.c. ».

Il sig. Amedeo Y si occupava della amministrazione insieme con il rag. F che assistiva dall'esterno la società in qualità di consulente. Il sig. Gastone Y, al contrario, lavorava in officina. Stando alle affermazioni del sig. Amedeo Y, la decisione dello stesso di abbandonare l'azienda fu causata da disaccordi tra i due soci. Conviene però evidenziare che, come affermato, verbalizzato e sottoscritto da Gastone Y, « la situazione non era

delle migliori: c'erano già delle difficoltà, sino forse dal X-6», ossia prima dell'abbandono della società da parte del fratello.

Si procede ad approfondire l'attendibilità di queste affermazioni in uno specifico paragrafo in quanto alla scrivente pare che sussistano fondati motivi per richiedere l'estensione del fallimento o quantomeno, in considerazione della recente giurisprudenza che rende possibile l'estensione al socio receduto solo se il recesso è intervenuto nell'anno precedente il fallimento, per impostare una azione di responsabilità nei confronti del sig. Amedeo Y.

2) L'uscita dalla società di Amedeo Y corrisponde all'entrata in società della moglie di Gastone Y, la sig.ra Anna B. Il ruolo svolto da quest'ultima nella società è stato dalla medesima descritto: « non si occupava lei della società, era entrata solamente per sostituire Amedeo per evitare così di ritrovarsi con una impresa individuale invece che con una società; essendo ammalata si recava solamente qualche volta presso la sede sociale ». Uscito il sig. Amedeo Y è modificata la ragione sociale in « Splendidi mobili S.n.c. di Gastone Y e C. S.n.c. ».

2. Cause presunte del fallimento.

2.1. *Esame critico delle dichiarazioni rilasciate dai falliti.* — Stando alle dichiarazioni dei falliti le cause dello stato di insolvenza e quindi della dichiarazione di fallimento possono essere così riassunte:

1) La Splendidi mobili S.n.c. era di fatto controllata — non in forza di partecipazione, ma sulla base di una relazione di unicità di fornitura — da un'altra più grande ed importate società: la Mobili Belli S.p.a. Questa era il solo cliente importante per non dire l'unico cliente della Splendidi Mobili S.n.c. e vantava pertanto grande potere sulla società. Grazie all'intervento della Mobili Belli S.p.a., la Splendidi mobili S.n.c. aveva ottenuto dei fidi da alcuni istituti di credito creando così un legame rilevantissimo e, nei fatti, di dipendenza nei confronti di tale società, sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di vista finanziario.

2) Proprio per questo motivo la situazione è degenerata quando Gastone Y ha proposto alla Mobili Belli S.p.a. una revisione dei prezzi: ne è derivata da un lato la perdita del cliente in quanto il medesimo riusciva a procurarsi la merce ad un prezzo migliore presso altre società; dall'altro la richiesta di rientro dalle posizioni di fido da parte delle banche.

Il fatto cui si riferiscono i coniugi Y — per loro stessa ammissione — è sicuramente successivo alla uscita dalla società del sig. Amedeo Y. Come si evidenzia ampiamente nel prossimo paragrafo, l'analisi dei bilanci redatti nel tempo dalla società permette però di affermare che la situazione di insolvenza esisteva già da prima di tale cambiamento nella compagine sociale.

Probabilmente altre sono pertanto le cause della situazione di insolvenza: tra queste la scarsa redditività dell'attività e i prelievi ingenti effettuati in acconto utili dai soci sin dai primi esercizi. Tali prelievi non

PREPARARSI ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

sono mai stati restituiti alla società e sono diventati di fatto un credito « incagliato » della società stessa.

2.2. *Esame della situazione patrimoniale e finanziaria della società prima dell'uscita dalla compagine sociale del sig. Amedeo Y.* — Nel seguente prospetto sono stati rielaborati gli stati patrimoniali dei bilanci relativi agli esercizi X-5 e X-4 consegnati alla procedura dai falliti. Il fine dell'analisi è comprendere se la situazione di insolvenza possa essere fatta risalire già al periodo in cui il sig. Amedeo Y era socio della Splendidi mobili.

Stato patrimoniale Splendidi mobili S.n.c. (in migliaia di euro).

	X-5	X-4		X-5	X-4
<i>Attività correnti</i>			<i>Passività correnti</i>		
Cassa	11,5	58,7	Banca 2	25,7	25,0
Banca 1	0,0	2,9	Banca 3	14,4	16,6
Clienti	3,6	1,0	Banca 4	0,7	0,0
Anticipi a fornitori	0,0	0,1	Fornitori	179,8	227,9
Crediti diversi	0,2	0,2	Anticipi da clienti	6,8	63,1
Cauzioni	1,0	1,0	Fatture da ricevere	2,0	2,2
Risconti attivi finali	28,6	24,6	Debiti diversi	49,8	49,8
Rimanenze finali	79,3	60,4	Erario c/IVA	10,7	7,8
			Erario c/ritenute	2,3	0,9
			Operai c/salari	4,7	8,8
			Enti previdenziali e assistenziali	7,1	3,7
Totale	124,2	148,9	Totale	304,0	405,8
<i>Attività immobilizzate</i>			<i>Passività a medio lungo termine</i>		
Soci c/prelevamenti	157,0	233,6	Debiti per TFR	13,6	17,5
Impianti	17,5	16,1	Totale	13,6	17,5
Macchinari	11,2	10,7			
Macchine ufficio elettroniche	0,0	2,7	Mezzi propri		
Attrezzi	1,1	0,7	Capitale sociale	2,0	2,0
Automezzi	0,1	0,0	Utile di esercizio	4,3	4,0
Altri oneri plurienali	12,8	16,6			
Totale	199,7	280,4	Totale	6,3	6
Totale attività	323,9	429,3	Totale passività e mezzi propri	323,9	429,3

Prima di procedere conviene ricordare che la Corte di Cassazione identifica il concetto di insolvenza come « la situazione di impotenza eco-

nomica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale »⁽³⁾. La definizione riportata induce a considerare lo stato di decozione sotto il profilo della mancanza di liquidità e di credito tali da comportare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie o l'inosservanza delle scadenze prestabilite o, ancora, l'impossibilità di reperire in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili. Due elementi concorrono a formare il convincimento del giudice fallimentare in sede di giudizio sul tipo e sull'entità dell'insolvenza: l'**illiquidità** e l'**irreversibilità** della situazione creatasi.

Scopo che ci si propone di raggiungere con il presente paragrafo pertanto è il seguente: comprendere se il patrimonio della società al 31 dicembre X-5, ultimo esercizio in cui è presente per tutto il periodo Amedeo Y (il quale, come già detto, abbandona l'azienda poco dopo ossia il 17 giugno X-4) la società Splendidi mobili S.n.c. riveli una assoluta inidoneità ad adempiere le obbligazioni alla data di riferimento o se, invece, quell'incapacità sia reversibile. A tale fine si deve valutare se l'azienda così come era strutturata in quel particolare momento storico, con quella particolare compagine sociale, quell'organigramma, quelle attività, fosse o meno in grado di risolvere la situazione di difficoltà in cui si trovava. In questo senso i bilanci della Splendidi Mobili S.n.c. riclassificati permettono di evidenziare in modo inequivocabile che alla data di riferimento la società versava in una situazione di grave squilibrio finanziario. A tale fine si considera il valore della grandezza finanziaria CCN (Capitale Circolante Netto) che esprime la capacità dell'impresa di fare fronte con le proprie attività liquidabili nei dodici mesi successivi alle passività che si prevede divengano esigibili nel medesimo periodo di tempo:

(dati in migliaia di euro)	X-5	X-4
Capitale circolante netto	- 179,8	- 256,9

Il capitale circolante netto assume valori gravemente negativi in entrambi gli esercizi: ciò significa che sin dall'esercizio X-5 la società non è in grado di fare fronte ai propri impegni a breve, in altri termini esiste *illiquidità*. A partire dal medesimo periodo la società non consegue più risultati positivi rilevanti: sia nel X-5 sia nel X-4 consegue circa 4.000 euro di utile e nel X-3 subisce una perdita ingente di circa 148.000 euro. Non era possibile per la società, svolgendo la propria attività di gestione, risolvere la situazione: in altri termini esisteva *irreversibilità*.

È possibile pertanto affermare che l'*insolvenza* era già presente sin

⁽³⁾ Così per tutte: Cass., 15 marzo 1994, n. 2470, in *Fallimento*, 1994, 721, Cass., 2 luglio 1990, n. 6769, in *Fallimento*, 1991, 47.

dal X-5: paiono infatti già presenti i due requisiti della situazione di *illiquidità* e della *irreversibilità* della medesima.

Conviene evidenziare che il giudizio potrebbe essere differente se il credito della società nei confronti dei soci per gli acconti sugli utili da questi indebitamente incassati fosse considerato un credito riscuotibile facilmente e nel breve periodo (ossia entro dodici mesi). Ciò comporterebbe la classificazione dello stesso tra le attività a breve e porterebbe a modificare il giudizio sulla situazione di illiquidità.

Un tale modo di procedere sembra, però, non opportuno in quanto:

- 1) si tratta di crediti che l'impresa non è mai riuscita ad incassare;
- 2) nonostante i risultati positivi esigui e decrescenti che si traducono a partire dal X-4 in perdite di importo rilevante, questa voce non solo non accenna a diminuire, ma anzi in ogni esercizio essa aumenta fino a raggiungere alla data della dichiarazione di fallimento l'importo di circa euro 360.000.

Per meglio evidenziare l'evoluzione della posizione di debito dei soci nei confronti della Splendidi mobili S.n.c. e per sottolineare la natura di credito immobilizzato dello stesso, nel prospetto che segue si riportano con riferimento all'intero arco temporale di vita dell'impresa i seguenti dati (importi in migliaia di Euro):

• *colonna 1*: l'andamento del patrimonio netto della società e pertanto della somma del risultato conseguito in ciascun esercizio dalla Splendidi mobili S.n.c. e dei risultati dei precedenti esercizi non stornati con il conto soci c/prelievi: questo importo rappresenta la somma di denaro massima che i soci avrebbero potuto prelevare (quando essa assume segno negativo a causa delle perdite viene a rappresentare l'importo che i soci illimitatamente responsabili in una società in nome collettivo avrebbero dovuto apportare per ripianare la situazione di perdita);

• *colonna 2*: l'ammontare della voce soci c/prelievi presente in bilancio, che evidenzia quanto denaro è stato, invece, effettivamente prelevato dalle casse sociali dai soci a titolo di acconto utili;

• *colonna 3*: la differenza tra quanto era prelevabile (colonna 1) e quanto è stato prelevato effettivamente (colonna 2): assume segno negativo (-) quando i prelievi sono avvenuti in eccesso rispetto a quanto legalmente possibile. Tali importi sono calcolati tenendo conto dell'obbligo del socio di società in nome collettivo di rispondere personalmente per le perdite subite dalla società ripianando con apporti personali le perdite subite laddove desideri continuare l'attività aziendale.

(Dati in migliaia di euro)

	Risultato dell'esercizio + Riserve - Perdite di precedenti esercizi	Prelievi effettuati dai soci in acconto utili	Importi prelevabili (+) oppure Importi prelevati in eccesso (-)
31.12.X-10	27,5	39,0	-11,5
31.12.X-9	57,8	90,9	-33,1
31.12.X-8	99,4	189,6	-90,2
31.12.X-7	38,2	136,6	-98,4
31.12.X-6	4,3	157,0	-152,7
31.12.X-5	4,0	233,6	-229,6
17.06.X-4	Amedeo Y cede le proprie quote a Anna B (*)		
31.12.X-4	-148,6	288,8	-437,4
31.12.X-3	-270,7	358,8	-629,5
31.12.X-2	-275,9	360,0	-635,9
31.12.X-1	-319,0	360,0	-679,0
19.07.X	-319,0	360,0	-679,0

(*) Si renderà in futuro necessario determinare esattamente l'importo dei prelievi alla data in cui Amedeo Y ha ceduto le quote. In questa sede pare sufficiente dimostrare che alla data di cessione delle quote erano stati effettuati da parte dei soci di allora Gastone Y e Amedeo Y (insieme considerati) dei prelievi per importi di molto eccedenti gli utili conseguiti dalla società. L'analisi quantitativa permette di rafforzare le considerazioni svolte circa le reali cause del fallimento al termine del precedente paragrafo 2.1.

3. Situazione patrimoniale finanziaria ed economica alla data del fallimento della società e dei soci falliti Gastone Y e Anna B.

I coniugi Y hanno consegnato al fallimento il bilancio costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico della Splendidi mobili S.n.c. alla data del fallimento ossia al 19 luglio X. Si riportano nella tabella sottostante i dati patrimoniali e reddituali in esso riportati:

PREPARARSI ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

<i>Stato patrimoniale al 19 luglio X</i>			
Cassa	4.243	Banca 2	42.254
Crediti diversi	156	Banca 3	7.327
Soci c/prelevamenti	359.954	Fornitori diversi	443.186
Cauzioni	86	Erario c/ritenute lavoratori autonomi	473
Erario c/iva	4.401	Erario c/ritenute lavoratori dipendenti	13.806
		Erario c/ritenute TFR	577
		Enti previdenziali e assistenziali	34.221
		Debiti vs operai per salari	11.586
		Debiti di finanziamento a M/L termine	119.634
		Debiti per TFR	12.748
		Totale passività	685.812
		Capitale sociale	2.000
		Perdite esercizio anni precedenti	(275.860)
		Perdite dell'esercizio	(43.112)
		Totale patrimonio netto	(316.972)
Totale attività	368.840	Totale passività e netto	368.840

<i>Conto economico al 19 luglio X</i>			
Rimanenze iniziali	11.320	Vendite	1.500
Deposito materiali	3.800	Sconti fornitori	2.841
Minusvalenze patrimoniali	4.055	Abbuoni attivi	0
Sopravvenienze passive	37.935	Plusvalenze patrimoniali	9.529
		Sopravvenienze attive	128
		Rimanenze finali	0
		Perdita di esercizio	43.112
Totale	57.110	Totale	57.110

Con riferimento alle *attività* si evidenzia che:

- La cassa risultante dalla situazione patrimoniale è stata consegnata alla procedura come già evidenziato.
- Per ciò che concerne il credito IVA la sottoscritta ha redatto la dichiarazione IVA X-1 chiedendo il rimborso del credito ivi risultante.
- Dalle affermazioni verbalizzate dei sig. Y risulta che il magazzino

esistente all'inizio dell'esercizio X fosse composto di barre di ferro che sono però arrugginite e quindi rese inservibili. Esse sono state vendute (ciò risulta delle fatture).

• Il credito verso soci per prelievi personali pari a circa Euro 360.000, già oggetto di studio nei precedenti paragrafi risulta ad evidenza inesigibile.

Con riferimento alle *passività* si evidenzia che:

• esiste un situazione debitoria complessivamente pari a Euro 685.814: tutti i debitori sono stati resi edotti mediante raccomandata AR della dichiarazione di fallimento e della data entro la quale deve essere presentata domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

Inoltre, l'esame della contabilità e gli interrogatori del curatore ai falliti in presenza del loro consulente hanno permesso di evidenziare alcune operazioni di acquisto vendita di cespiti effettuate nei mesi antecedenti il fallimento che si crede rilevante portare alla attenzione dell'Ill.mo Giudice Delegato nella presente relazione in vista della impostazione di eventuali azioni revocatorie. Sono stati riscattati o anticipatamente acquistati dalle società di leasing una serie di macchinari. I medesimi, insieme ad altri a disposizione, sono stati poi rivenduti a soggetti che si dichiarano essere terzi rispetto alla società. Nella tabella che segue si riportano tutti i dati ad oggi disponibili (forniti dai falliti e dalle società di leasing interpellate) con riferimento alle operazioni poste in essere.

	<i>Macchinari esistenti al momento della cessazione della attività</i>	<i>Società di leasing - estremi del contratto - data riscatto</i>	<i>Importo pagato per il riscatto</i>	<i>Prezzo ottenuto dalla successiva vendita</i>
1	Trapano Sermac	A		
2	Transpallet	B	500	420
3	Mola da banco	C	125	50
4	Compressore	D	20	150
5	Saldatrice	E	1.332	950
6	Puntatrice completa di mensola-morsa e morsetti	F	450 88	350 900
7	Pressa eccentrica	G		
8	Smerigliatrice a nastro	H	20.800	24.100
9	Trapano	I	572	180
10	Taglierina	L	517 345	400 416

Con il ricavato delle vendite evidenziato nell'ultima colonna al netto degli importi versati per il riscatto si evidenzia che è stato, tra l'altro pagato il canone di locazione del deposito delle merci ed il trasporto dei

PREPARARSI ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

macchinari da S2 a S3 per un importo complessivo pari a euro 14.000. La scrivente si riserva la facoltà di indagare sulla congruità dei valori ai quali le citate operazioni sono state poste in essere, confrontando i prezzi di vendita con i prezzi di mercato dei medesimi, al fine di procedere con eventuali azioni revocatorie nei confronti dei vari acquirenti dei beni.

Con riferimento alla *situazione patrimoniale personale dei falliti* si evidenzia che:

- Il sig. Gastone Y possiede una auto vecchio modello di tipo PANDA targa MI123456, che versa in condizioni pessime, come riscontrato durante le operazioni di inventario. Il curatore ha provveduto alla trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento della società presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in data 7 settembre X e si è fatto consegnare dai sig.ri Y il libretto di circolazione della medesima. Ad oggi l'auto in questione risulta parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione del sig. Y e a quest'ultimo, durante le operazioni di inventario e pertanto in presenza del cancelliere, sono state lasciate le chiavi affinché gli sia possibile spostarla in caso di urgente necessità: egli è stato nominato custode senza compenso di tutti i beni inventariati e quindi anche dell'auto;

- Il sig. Gastone Y e la sig.ra Anna B non risultano possedere immobili e risiedono con la figlia minorenni in appartamento in locazione: canone mensile 500 euro;

- Il sig. Gastone Y è stato assunto come dipendente presso la società X del medesimo settore e il creditore istante ha richiesto ed ottenuto il pignoramento del quinto dello stipendio; la scrivente ha provveduto affinché il medesimo pignoramento abbia effetti nei confronti della procedura a partire dalla data della dichiarazione di fallimento.

4. Comportamento degli organi sociali.

4.1. *Responsabilità dei falliti e del socio receduto.* — Si è già evidenziato che nel presente fallimento non esistono beni immobili e sono stati rinvenuti pochissimi beni mobili di esiguo valore:

- gli unici beni rimasti — quelli in leasing — sono stati già riscattati e ceduti prima del fallimento;

- le operazioni di inventario svolte presso l'abitazione dei falliti hanno permesso di individuare solo pochissimi beni pignorabili peraltro di esiguo valore.

Il comportamento dei falliti è senz'altro alla base del depauperamento delle attività sociali sia per i già evidenziati sistematici prelievi di denaro dalle casse sociali, sia per non avere richiesto il fallimento in proprio quando la situazione di dissesto ha iniziato a manifestarsi. Grave risulta anche il comportamento del socio receduto sig. Amedeo Y che, in presenza di insolvenza manifesta, ha ceduto le proprie quote senza prima provvedere alla restituzione delle somme indebitamente prelevate a titolo di acconti su utili mai conseguiti dalla società. Indagini del curatore hanno altresì portato ad evidenziare che l'ex socio ha fondato, in periodo

sospetto, ossia nell'anno antecedente la sua uscita dalla Splendidi Mobili S.n.c., una S.r.l. avente il medesimo oggetto sociale.

4.2. *Corretta tenuta della contabilità.* — I controlli ad ora effettuati permettono di affermare che la contabilità — regime ordinario — sembra essere tenuta in modo corretto e completo. Ci si riserva però di confermare questa affermazione mediante lo svolgimento di ulteriori controlli.

Sono state consegnati alla scrivente i seguenti libri contabili:

- Registro IVA vendite
- Registro IVA acquisti
- Libro giornale
- Libro inventari
- Libro cespiti
- Libro matricola
- Libro paghe

4.3. *Rilevanza penale del comportamento dei falliti.* — 4.3.1. *Bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.).* — Quanto sopra evidenziato con riferimento agli indebiti prelievi effettuati dai soci ha, a parere della scrivente, rilevanza penale. I soci hanno indebitamente prelevato denari della società distraendo gli stessi dalla attività aziendale: anzi indebitando la società per ingenti importi pur di essere in grado di mantenere costanti i propri indebiti prelievi.

4.3.2. *Bancarotta semplice (art. 217 legge fall.).* — Parimenti è riscontrabile l'effettuazione di operazioni manifestamente imprudenti che hanno portato al deterioramento del patrimonio sociale e compiute allo scopo di ritardare il fallimento. Si è dimostrato infatti nei paragrafi che precedono che l'insolvenza era manifesta già nell'esercizio X-5.

5. Azioni possibili.

5.1. *Possibili revocatorie fallimentari.* — Nel precedente paragrafo 3 si è evidenziato che durante i mesi che hanno preceduto il fallimento sono state effettuate cessioni di cespiti a terzi secondo modalità sospette ossia molto probabilmente a prezzi di molto inferiori rispetto al corrispondente valore di mercato. La scrivente, svolti gli opportuni approfondimenti, si riserva di richiedere all'Ill.mo Giudice Delegato la nomina di un legale per l'impostazione di specifiche azioni revocatorie fallimentari.

5.2. *Affidamenti bancari e possibili revocatorie bancarie.* — Il curatore ha esaminato i conti correnti bancari della società per comprendere se sussistano le condizioni per l'impostazioni di revocatorie bancarie. A tale fine sono stati chiesti ai vari istituti di credito a mezzo lettera AR i livelli dei vari affidamenti concessi alla società e sono stati studiati mediante appositi fogli di lavoro tutti i movimenti intercorsi sui differenti conti correnti durante l'anno di attività precedente il fallimento e pertanto tra il 19 luglio dell'esercizio X-1 e il 19 luglio dell'esercizio X giorno in cui il fallimento è stato dichiarato. L'analisi ha portato alla individuazione

PREPARARSI ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

di una situazione particolarmente interessante con riferimento alla banca 2. Il conto corrente 77777, infatti, affidato per 25.000 euro, è in realtà stato frequentemente movimentato nell'ultimo anno per importi eccedenti tale limite. L'istituto di credito ha tollerato frequenti e continui sconfinamenti e ha ottenuto in ben dieci occasioni parziali rientri da tali sconfinamenti. Nel prospetto che segue è data analitica rappresentazione della situazione e sono conteggiati gli importi oggetto di possibile azione revocatoria bancaria.

Studio revocatorie bancarie: individuazione di rientri da extrafido (Banca 2 - c/c 77777) - Fido di conto corrente: 25.000 - 19.07.X-1 al 19.07.X.

<i>Data valuta</i>	<i>Saldo iniziale</i>	<i>Movimenti</i>	<i>Saldo finale</i>	<i>Versamenti con natura solutoria</i>	<i>Somma revocabile</i>
19.07.X-1	(15.000)	(9.000)	(24.000)		
25.07.X-1	(24.000)	(2.500)	(26.500)		
08.08.X-1	(26.500)	(10.000)	(36.500)		
05.09.X-1	(36.500)	(300)	(36.800)		
10.10.X-1	(36.800)	(5.000)	(41.800)		
15.10.X-1	(41.800)	20.450	(21.350)	20.450	16.800
11.11.X-1	(21.350)	6.200	(15.150)	6.200	
23.11.X-1	(15.150)	16.000	850	16.000	
01.12.X-1	850	(17.029)	(16.179)		
14.12.X-1	(16.179)	(32.796)	(48.975)		
12.01.X	(48.975)	(9.000)	(57.975)		
28.01.X	(57.975)	(2.500)	(60.475)		
03.02.X	(60.475)	13.901	(46.574)	13.901	13.901
15.02.X	(46.574)	(13.596)	(60.170)		
17.02.X	(60.170)	35.000	(25.170)	35.000	35.000
22.03.X	(25.170)	19.000	(6.170)	19.000	170
25.04.X	(6.170)	(5.320)	(11.490)		
27.04.X	(11.490)	(38.600)	(50.090)		
30.04.X	(50.090)	480	(49.610)	480	480
05.05.X	(49.610)	690	(48.920)	690	690
20.05.X	(48.920)	1.750	(47.170)	1.750	1.750
10.07.X	(47.170)	4.916	(42.254)	4.916	4.916
			Importo totale revocabile		73.707

5.3. *Posizione del socio receduto Amedeo Y: estensione del fallimento o azione di responsabilità.* — Partendo dalle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2.2 circa l'esistenza dello stato di insolvenza anche prima della cessione di quote dal sig. Amedeo Y alla sig.ra Anna B, si è creduto utile per la procedura assumere informazioni sulla situazione patrimoniale personale del sig. Y Amedeo. Ciò per avere a disposizione un

PATRIZIA RIVA

maggior numero di elementi utili per valutare l'opportunità di una richiesta di estensione del fallimento anche a costui o per impostare una azione di responsabilità che interessi il medesimo in quanto amministratore nel momento in cui la società è divenuta insolvente. Amedeo Y è a tutt'oggi proprietario di una quota dell'80% del Capitale sociale della fiorente Mobili di Amedeo S.r.l.

La Curatela approfondirà quanto prima le problematiche sino ad oggi emerse ed illustrate nella presente Relazione ex art. 33 legge fall. Si riserva, altresì, di ulteriormente relazionare la S.V. Ill.ma, su qualsiasi nuova informazione dovesse in seguito evidenziarsi. Copia della presente verrà depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di.....

Con ossequio.
Milano, 18 agosto X

IL CURATORE
(dott.ssa Abc)

NOTA BIBLIOGRAFICA

- ANDREI P., BISASCHI A., *La prevenzione dei dissesti aziendali: ipotesi di innovazione della legge fallimentare*, in *L'innovazione dell'economia delle aziende, II Workshop annuale AIDEA-Giovani; Atti del Convegno*, Parma, 1995.
- FERRARA F., BORGIOLI A., *Il fallimento*, Giuffrè, Milano, 1995.
- MAFFEI A., *Commentario breve alla legge fallimentare*, Cedam, Padova, 2000.
- MELI B., *Formulario delle procedure concorsuali*, Ipsoa, Milano, 1997.
- QUATRARO B., D'AMORA S., *Il curatore fallimentare. Adempimenti, doveri responsabilità*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 1999.
- AA.VV., *Il fallimento e le altre procedure concorsuali. Giurisprudenza e dottrina*, Banca dati su CD-Rom Ipsoa.

STAMPATO CON I TIPI
DELLA TIPOGRAFIA
«MORI & C. S.p.A.»
VARESE